

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1: Oggetto e durata contratto

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di Pile, nella tipologia e quantitativo di cui all'**Allegato Offerta Economica**.

La fornitura ha la durata di **anni tre** decorrenti dalla stipula del contratto.

Art. 2: Prezzo della fornitura

Il prezzo della fornitura è comprensivo di tutti gli oneri fiscali e non, esclusa l'IVA.

Negli oneri anzidetti sono compresi il trasporto, il facchinaggio, l'imballaggio e qualsiasi altra spesa accessoria.

Art. 3: Termine e Modalità di consegna

La consegna, da effettuarsi a seguito dell'ordine, dovrà avvenire presso i Magazzini del Servizio Tecnico Patrimoniale dell'ASL, nelle distinte sedi di Pescara, Penne e Popoli, nei giorni ed ore indicati dal Responsabile richiedente e, comunque, entro e non oltre il termine di gg. 5 (cinque) dal ricevimento dell'ordine medesimo.

Art. 4: Controllo quali-quantitativo

La fornitura dovrà corrispondere ai quantitativi richiesti, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non saranno pagate. Il controllo quantitativo viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Qualora a seguito di accertamenti il prodotto fornito non risulti conforme alle caratteristiche indicate, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e, comunque, entro un termine massimo di 5 gg.

Art. 5: Penalità

Eventuali ritardi nella consegna daranno luogo all'applicazione di una penale pari allo 0,3% giornaliero dell'importo relativo alle forniture, di volta in volta, richieste.

Art. 6: Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà pervenire presso questa ASL, specificando sui documenti il luogo di destinazione ed il numero d'ordine nonché il CIG dell'appalto.

La liquidazione di quanto dovuto alla Ditta è effettuata con apposita Determina di competenza del Servizio Tecnico Patrimoniale. Ai fini dell'emissione delle fatture si indicano i seguenti dati:

Codice IPA as_Pe;

CODICE UNICO UFFICIO: UFEAZS.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Qualora tutte le condizioni della fornitura non siano rispettate, il termine anzidetto si intende sospeso fino alla data del puntuale e completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2002 in caso di ritardato pagamento gli interessi di mora sono determinati nella misura legale.

Ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie", i pagamenti dovranno essere effettuati su c/c bancario o postale, dedicati anche in via non esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione. Il pagamento potrà essere effettuato mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta pertanto si obbliga a comunicare sia i c/c bancari o postali sia le generalità ed il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni ulteriore modifica.

Ai sensi dell'art. 1 comma 414 della legge n. 205/2017 (legge bilancio 2018) e dal decreto del MEF del 7/12/2018 tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) del Ministero delle Finanze.

Codesto operatore economico dovrà pertanto accreditarsi sulla piattaforma NSO e comunicare a questa Azienda il proprio codice NSO, utile per l'inoltro dell'ordine telematico da parte dell'Asl.

Nelle fatture elettroniche, per poterne effettuare il pagamento, dovranno essere riportati anche gli estremi dell'ordine.

Art. 7: Cessione del credito

Sarà facoltà della ditta fornitrice cedere esclusivamente i crediti maturati e che siano, cioè, già esigibili ai sensi delle disposizioni pattizie e di legge concernenti i pagamenti delle unità sanitarie locali e comunque previo consenso della ASL espresso mediante raccomandata a/r da inviare alla ditta aggiudicatrice e al beneficiario ed esclusivamente alle seguenti condizioni: la cessione anche se riferita a rapporti di factoring che la ditta fornitrice dovesse instaurare con i terzi, dovrà contenere l'indicazione analitica del numero e della data delle fatture cui si riferisce; dovrà avvenire, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art.106, comma 13, D.Lgs. n.50/2016 e notificate alla Asl. La cessione si intende efficace qualora non rifiutata dalla Amministrazione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso la Asl può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

Art. 8: Clausola risolutiva espressa

Il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

Il contratto stipulato tra le parti potrà essere risolto dall'ASL di Pescara con una semplice comunicazione fatta pervenire tramite raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- A) mancato inizio di esecuzione dell'ordine protratto per un periodo superiore a 7 (sette) giorni calcolato dalla data del 1° giorno dal ricevimento dell'ordine da parte dell'impresa;
- B) mancato rispetto dei termini perentori previsti nella diffida formale;
- C) fallimento.

In caso di risoluzione del contratto l'ASL procederà anche alla richiesta dei danni e delle spese.

La risoluzione contrattuale avrà effetto dalla data in cui la Ditta riceverà la comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intenzione dell'AUSL di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, il contratto sarà risolto di diritto nell’ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9: Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere è stabilita in via esclusiva la competenza del Foro di Pescara.

Art. 10: Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia nonché alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

PER ACCETTAZIONE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, le norme di cui agli artt. 7 (Cessione del credito) e 9 (Foro competente).

PER ACCETTAZIONE _____